



IL TRUST E IL TRUSTEE

Il Trust è un istituto giuridico sorto in Inghilterra in epoca medievale che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, è possibile utilizzare anche in Italia.

Con il Trust, il **Disponente**, spogliandosi della proprietà, trasferisce beni e/o diritti ad un altro soggetto, il **Trustee**, il quale acquisisce la disponibilità di questi, assumendosi l'obbligo di amministrarli e gestirli secondo le direttive del Disponente, contenute nell'atto istitutivo del Trust, a favore e nell'interesse di uno o più soggetti (**Beneficiari**) o per il raggiungimento di un determinato fine.

Generalmente, l'atto istitutivo prevede anche la figura del **Guardiano**, al quale vengono conferiti i poteri di controllo sull'operato del Trustee.



IL TRUST

Forme di istituzione di un Trust:

- ATTO PUBBLICO
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA O NON (per non dare evidenza di chi ha istituito il Trust)

IMPORTANTE: requisito fondamentale è la DATA CERTA



PERCHE' ISTITUIRE UN TRUST

1. Esigenza di separazione patrimoniale: è necessario individuare un soggetto, distinto dal proprietario originario, il quale si impossessi dei beni di quest'ultimo e li amministri creando un distacco tra proprietà e destinazione (per es. trasmissione agli eredi o garanzia di terzi)
2. Alternativa più efficace e flessibile rispetto al fondo patrimoniale, a tutela dei beni personali, evitando che possano essere coinvolti in eventuali azioni da parte di creditori o nelle conseguenze dell'andamento negativo di attività professionali o di impresa
3. Pianificazione più articolata e riservata della destinazione del proprio patrimonio ai fini successori, rispetto a quanto sia possibile fare con le tradizionali disposizioni testamentarie
4. Tutela di soggetto diversamente abile, in relazione al quale i genitori o altri parenti, Disponenti, intendono assicurare al soggetto l'attuale tenore di vita e una rendita vitalizia che garantisca il suo mantenimento anche dopo la morte dei Disponenti stessi
5. Operazioni societarie
6. Pianificazione del trasferimento di azioni o quote sociali, agli eredi o ai dipendenti



I BENI DEL TRUST

Oggetto di conferimento in Trust possono essere varie tipologie di beni:

- Denaro
- Titoli e depositi bancari
- Partecipazioni in società non quotate
- Diritti di godimento
- Polizze stipulate a favore del beneficiario
- Opere d'arte e beni di lusso
- Automobili, barche
- Immobili



LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Esempi operativi:

- l'amministrazione di un **immobile** (manutenzione, contratti, adempimenti e regolarità contributiva)
- l'intestazione di **deposito** (scelte di investimento nell'interesse del Trust)
- **Partecipazioni** in società non quotate (diritti patrimoniali ed amministrativi peculiari del socio)
- **Opere d'arte** e beni di lusso (conservazione, tutela e gestione)
- **Automobili** (manutenzione e pagamento imposte)



TIPOLOGIE DI TRUSTS

- **Revocabile**: il Disponente può disporre di revocare il Trust
- **Irrevocabile**: in Italia i Trusts istituiti in questi 20 anni sono solo «irrevocabili» per dimostrare che il fine non è elusivo in danno ai creditori;
- **Opaco o trasparente**: differisce il soggetto in capo a cui vengono applicate le imposte;
- **Di scopo**: l'atto prevede il perseguimento di una finalità che non prevede beneficiari del patrimonio alla scadenza del Trust (es: IL TRUST PER LE SCUOLE)
- **Liberal**: (es. Trust di famiglia) il Trustee gestisce i beni col fine di assegnarli a determinati soggetti (eredi, familiari ma anche soggetti terzi rispetto al Disponente) alla scadenza del Trust.

TIPOLOGIE DI TRUSTS

- **Autodichiarato**: il Disponente è anche Trustee, ma è sconsigliato dalla giurisprudenza perché viene messo in dubbio il reale spossessamento dei beni da parte del Disponente (Trust usato per tutelare persone disabili).
- **Commerciale**: in questo caso il Trust esercita una attività di impresa, con tutti gli adempimenti contabili e fiscali connessi (libri contabili, partita Iva, etc.). Per questo di solito si preferisce renderlo socio di una S.R.L.
- **Discrezionale**: in questo caso il Trustee ha il potere di decidere cosa e a chi dare tra i Beneficiari e può assegnare anche somme nel corso del Trust, questo sempre rispettando i «desiderata» del Disponente, il quale essendosi spossessato dei beni non può ordinare al Trustee ma solo esprimere desideri nella gestione e nell'assegnazione. Normalmente l'atto di Trust prevede che, se il Trustee ne intravede la necessità, questo possa intervenire in conformità all'atto istitutivo.



POSSIBILI UTILIZZI DEL TRUST

ALCUNI CASI



CASO 1

TRUST DI FAMIGLIA

Tutela dei beni a favore dei figli/coniuge/famiglia per garantire autonomia finanziaria, un livello di vita adeguato a quello attuale che non risenta dei futuri accadimenti che dovessero colpire il Disponente o la sua famiglia.



CASO 2

Trust istituito da un gruppo di investitori che volevano acquisire una società e lo hanno fatto mediante un Trust.

Scopo: accentrare LA GESTIONE evitando potenziali conflittualità

In questo modo è il Trustee che deve erogare ai beneficiari, a sua discrezione, le disponibilità finanziarie (come definito nell'atto di Trust):

“[...] discrezionalmente reinvestito o distribuito, in tutto o in parte, dal Trustee ai Beneficiari nel rispetto delle percentuali di partecipazione di ciascuna Classe di Beneficiari al Trust, come disposto in precedenza dal presente Strumento”.



CASO 3

Trust di scopo istituito a garanzia dei creditori del Disponente con il conferimento contestuale di liquidità e soprattutto di un credito esigibile e già ammesso, vantato dal Disponente nei confronti di una procedura fallimentare.

In questo modo il creditore aveva la certezza che il Disponente onorasse il debito poiché era il Trustee l'unico soggetto titolato a gestire il credito.



CASO 4

Disponenti coppia di anziani con figlio imprenditore la cui impresa era in crisi finanziaria, potenzialmente fallibile.

Per evitare che il loro decesso facesse ereditare al figlio i propri immobili, i quali potevano poi essere aggrediti dai creditori dell'impresa, hanno istituito un Trust a favore dei nipoti (figli del figlio).

Guardiano del Trust è stato nominato il figlio.



CASO 5

Disponente: una Società per azioni

La S.P.A. voleva acquistare con riservatezza una partecipazione in una S.R.L. (come società, anche con copertura fiduciaria, avrebbe dovuto indicare in nota integrativa la partecipazione detenuta).

Con l'istituzione del Trust, dotato di adeguati mezzi finanziari, la S.P.A. ha acquistato la partecipazione assumendo la veste di socio unico (visibile in CCIAA) e facendo decadere anche l'obbligo della redazione del bilancio consolidato, avendo interrotto il Trust la catena societaria.

Inoltre, la SPA non aveva neppure l'obbligo di informare i terzi dell'istituzione del Trust, indicandolo in nota integrativa.



CASO 6

Coniugi in età avanzata senza figli e altri eredi ex lege per paura di essere abbandonati in caso di loro incapacità hanno istituito il Trust conferendo la maggior parte dei loro beni mobili e immobili.

Il Trustee è tenuto a gestire professionalmente i beni conservando il patrimonio ed erogando ai Disponenti stessi liquidità per eventuali loro necessità. In carenza di liquidità del Trust, il Trustee è già autorizzato a vendere i beni ed a destinare il ricavato al mantenimento dei Disponenti fino al decesso di entrambi.

Il Trust è autorizzato, inoltre, in caso di sopravvenuta incapacità dei Disponenti, anche a provvedere alla loro cura ed assistenza morale e fisica (con personale dedicato).



CASO 7

Disponenti: Amministratori di sostegno autorizzati dal giudice del Tribunale ad istituire il Trust per un soggetto non completamente capace di intendere e volere.

Trust istituito con finalità di garantire al disabile assistenza morale e materiale necessarie sua vita natural durante.

Le disponibilità finanziarie, ereditate dello stesso soggetto invalido, conferite in Trust, devono essere utilizzate per le di lui necessità materiali.



CASO 8

Tre fratelli (Disponenti), fondatori di una primaria società per azioni, operante nel settore industriale, con complessivamente sette figli.

Intendimento dei tre era quello di evitare che, al loro decesso, le azioni passassero ai figli col rischio che qualcuno di loro potesse decidere di vendere a terzi.

Volevano, inoltre, che fosse garantita la unitaria continuità aziendale, agevolando il passaggio generazionale col trasferimento delle azioni ai discendenti.

La durata è stata fissata in anni 30, dopo i quali i tre fratelli non saranno più in vita. Alla scadenza le azioni saranno trasferite ai quei figli che il Trustee riterrà idonei a gestire la società, e liquiderà gli altri con altri beni del Trust.



CASO 9

IL TRUST PER LE SCUOLE



Grazie per l'attenzione